

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO I<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 075/CSA (2016/2017)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 067CSA– RIUNIONE DEL 21 GENNAIO 2017

#### I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini - Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GORI GABRIELE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM TROFEO GIACINTO FACCHETTI BRESCIA/FIORENTINA DEL 14.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 120 del 17.1.2017)

La società ACF Fiorentina S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 120 del 17.1.2017, con il quale, a seguito della gara Facchetti Brescia/Fiorentina del 14.1.2017, è stata inflitta al suo calciatore signor Gori Gabriele la seguente sanzione:

- squalifica per 6 giornate effettive di gara "*per avere, al 48° del secondo tempo, a seguito di uno scontro di giuoco, reagito dando un calcio alla gamba ad un avversario e per aver preso parte, subito dopo, ad una colluttazione con un avversario colpendolo con manate al volto e calci alle gambe e rivolgendogli, inoltre, espressioni ingiuriose e minacciose*".

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione a tre giornate effettive di gara o in subordine applicare quale pena base il minimo edittale, tenendo conto delle circostanze attenuanti sino a rideterminare la sanzione nel minimo edittale ex art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S..

La Corte, esaminati gli atti, e i fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Giudice di Gara, in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la squalifica inflitta da 6 a 5 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina di Firenze riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Gori Gabriele a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Prof. Paolo Tartaglia - Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**2. RICORSO A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZARATE MAURO MATIAS SEGUITO GARA TIM CUP FIORENTINA/CHIEVO VERONA DELL'11.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 122 del 20.1.2017)

La ACF Fiorentina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n. 122 del 20.1.2017 con la quale, in riferimento alla gara TIM CUP tra ACF Fiorentina/Chievo dell'11.1.2017, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Zarate Mauro Matias “per condotta violenta avendo, al 26' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio un calciatore della squadra avversaria”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica ad una giornata o, in subordine, a ridurre la sanzione irrogata proporzionalmente a quanto, secondo la ricorrente, sarebbe effettivamente accaduto.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che la condotta posta in essere dallo Zarate non doveva essere considerata violenta in quanto riconducibile ad una normale azione di giuoco, non provocando il contatto con il calciatore avversario danno allo stesso. Non si tratterebbe a dire della stessa di un atto compiuto con intento violento ai danni dell'avversario, avulso dall'azione di giuoco e commesso con vigoria sproporzionata.

Il ricorso va rigettato in quanto la sanzione irrogata in considerazione del comportamento tenuto dal calciatore Zarate è congrua rispetto alle previsioni codicistiche.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina di Firenze.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 7 febbraio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio